

**COMUNE DI MACERATA**  
**Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione**

\*\*\*

**CAPITOLATO DI APPALTO**  
**Servizio di Asilo nido comunale per gli anni 2012/2015**  
(approvato con determinazione a contrattare n.167/20 del 15/03/2012)

**ART. 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il "Servizio di Asilo nido comunale" inteso come servizio erogato dall'Amministrazione comunale mediante esternalizzazione dello stesso, indipendentemente dalla struttura utilizzata a tale scopo. Esso riguarda l'organizzazione, la gestione educativa e l'amministrazione del servizio asilo nido, per bambini dai tre mesi ai tre anni. I bambini vengono ammessi al servizio attraverso graduatorie predisposte dal competente Ufficio del Comune, il quale provvede altresì ad incassare la retta per la frequenza in misura pari a quella praticata presso le strutture comunali

**ART. 2**  
**DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha la durata di tre anni decorrenti dal 01/09/2012 al 13/07/2015, intesi come anni formativi di 10,5 mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere il servizio per ulteriori due anni alle medesime condizioni del presente capitolato e in conformità alla normativa vigente.

**ART.3**  
**TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO**

L'appaltatore è tenuto a garantire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione e con locali propri nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale. In generale, il servizio educativo richiesto all'appaltatore comprende:

- a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente.

#### **ART.4**

### **CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA**

La struttura utilizzata dall'appaltatore deve essere situata all'interno del centro abitato del Comune di Macerata e deve essere munita dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'apertura ed al funzionamento del servizio di asilo nido, per minori da tre mesi a tre anni, rilasciata ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.9 del 13/05/2003 e del relativo regolamento di attuazione n.13 del 22/12/2004, dal Dirigente del Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione del Comune di Macerata per una capienza minima di n. 30 posti, utilizzando quindi personale qualificato nel rispetto del rapporto educatore/bambino fissato dalla vigente normativa.

#### **ART. 5**

### **IMPORTO A BASE DI GARA E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

L'importo posto a base di gara è di €. 853,96 al mese/bimbo, €. 807.000,00 per tre anni, con possibilità di proroga per ulteriori anni due in conformità alla normativa vigente (€ 269.000,00/anno, inteso come anno formativo di 10,5 mesi - dal 01 settembre al 13 luglio) al netto dell' I.V.A.

L'importo non vincola l'Amministrazione comunale che sarà tenuta a corrispondere alla ditta aggiudicataria unicamente un importo mensile per ciascun minore frequentante il nido. Tale importo sarà quello risultante dall'offerta economica in sede di gara.

I costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

#### **ART. 6**

### **MODALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio Attività Scolastiche, Sportive e della Partecipazione ammette alla frequenza dell'asilo nido gestito dalla Ditta aggiudicataria, con sede nei locali messi a disposizione dalla ditta stessa, trenta bambini inseriti in posizione utile nella graduatoria comunale degli asili nido. Il Servizio Attività Scolastiche, Sportive e della Partecipazione provvede altresì ad introitare dagli utenti la retta per la frequenza del servizio in misura pari a quella praticata presso le strutture comunali.

La gestione della struttura resta in capo alla Ditta aggiudicataria la quale si impegna a non utilizzare i locali di cui sopra per scopi diversi da quelli oggetto del presente capitolato e si impegna a svolgere il servizio nella piena osservanza delle norme introdotte dalla normativa regionale e con standard qualitativi analoghi a quelli offerti dai nidi comunali, utilizzando quindi personale in possesso di idonea qualificazione professionale nel rispetto del rapporto educatore/bambino di uno a sette. Alla Ditta aggiudicataria fanno carico responsabilità ed oneri propri dell'attività esercitata.

Nell'autonomia di gestione di cui sopra, il servizio reso dalla Ditta aggiudicataria si uniformerà a quello in essere negli asili nido comunali, seguendo il progetto educativo adottato dal Comune e le indicazioni del Coordinatore pedagogico. In particolare la struttura funzionerà secondo il calendario osservato dai nidi comunali, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, con orario dalle 7,40 alle ore 16,00, con sospensione dell'attività del nido durante le festività natalizie e quelle pasquali e durante il sospensione estiva. Il personale della Ditta aggiudicataria parteciperà all'attività di programmazione, di formazione e di aggiornamento organizzata dal Servizio Attività Scolastiche, Sportive e della Partecipazione e dal Coordinatore pedagogico.

La Ditta aggiudicataria costituirà, all'inizio di ogni anno, il Comitato di Gestione formato secondo quanto al riguardo stabilito dalle norme regolamentari vigenti per i nidi comunali. A detto Comitato sono affidati i compiti di vigilanza e controllo e, in quanto compatibili, le funzioni previste dal suddetto Regolamento.

## **ART. 7**

### **OBBLIGHI DITTA APPALTATRICE**

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di porre in atto la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e o cose.

Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune è, senza riserve ed eccezioni, a carico della Ditta aggiudicataria.

A tal fine, a copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio, la Ditta aggiudicataria e si impegna a produrre polizza assicurativa RCT/O a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e dipendenti per danni a persone e/o cose riconducibili all'espletamento dell'attività oggetto del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro **2.500.000,00** .

Nell'ambito della suddetta polizza RCT/O, dovranno essere garantiti i rischi derivanti dall'esercizio di mense e ristorazione in genere compresa la somministrazione di cibi e/o bevande

Qualora l'Aggiudicataria fosse già provvista di un'idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Ogni documento di polizza, comprese le quietanze, deve essere prodotto in copia al Comune.

La Ditta aggiudicataria assume la responsabilità penale e civile piena ed intera derivante da qualsiasi causa o motivo nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione. Esonera quindi l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione e si obbliga a sollevarla da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro di essa venire intentate.

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto e puntuale adempimento del servizio oggetto della presente convenzione e dell'operato dei suoi dipendenti.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti al proprio personale durante l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

La Ditta aggiudicataria costituirà, all'inizio di ogni anno, il Comitato di Gestione formato secondo quanto al riguardo stabilito dalle norme regolamentari vigenti per i nidi comunali. A detto Comitato sono affidati i compiti di vigilanza e controllo e, in quanto compatibili, le funzioni previste dal suddetto Regolamento.

## **ART. 8**

### **PERSONALE**

La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, per la gestione del nido, personale in possesso dei requisiti professionali di cui alla L.R.9/2003 e relativo regolamento di attuazione;

La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare il personale nel numero previsto dalla vigente normativa.

Il personale educativo dovrà essere organizzato da un coordinatore, che fungerà da referente. Tutto il personale educativo e non, dovrà rendersi disponibile a frequentare eventuali corsi di aggiornamento e specializzazione.

Il personale educativo e addetto ai servizi dovrà essere in regola con le disposizioni sanitarie in merito. Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale un elenco nominativo degli addetti che la Ditta aggiudicataria impiegherà con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali e dei titoli di studio e di formazione posseduti. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, anche nel caso di temporanee sostituzioni.

La Ditta aggiudicataria si obbliga di applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione ed anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da

queste recedesse oppure mutasse dimensioni o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta aggiudicataria è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali o previdenziali per il personale impiegato.

Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della Ditta aggiudicataria, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

La Ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ottemperando alle disposizioni del D.lgs.vo 81/2008 ed alle altre disposizioni normative in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti dell'impresa.

## **ART. 9 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo è pagato, previa presentazione di idonea fattura, con cadenza mensile, avuto a riferimento il periodo di 10,5 mesi (da settembre a luglio) in cui si articola l'anno educativo.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Comune di Macerata – Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione- viale Trieste, 24 Macerata (MC). La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art.3 c.1 della Legge 136/2010 i pagamenti saranno effettuati mediante uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa acquisizione da parte del Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione documentazione attestante la regolare effettuazione a favore dei dipendenti della Ditta dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali (DURC), nonché previa trattenuta dello 0,50% nel rispetto di quanto disposto all'art. 4 del D.P.R. n° 207/2010.

La stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii..

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per almeno il primo anno di durata del contratto. Successivamente, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate previo contraddittorio tra le parti. Le revisioni, nei termini di cui all'art. 115 del D. Lgs n. 163/2006, saranno operate sulla base di istruttoria condotta dal responsabile del procedimento. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 163/2006, il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione, di interrompere le prestazioni previste.

## **ART. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta degli stessi, analoga clausola nei subcontratti dallo stesso stipulati dei quali si impegna a trasmettere copia alla stazione appaltante. L'appaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione all'

Amministrazione concedente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione concedente. Ai sensi dell'art.3 comma 9-bis della citata L.n.136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

#### **ART. 11**

#### **Il RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO (R.U.P.) ed il DIRETTORE dell'ESECUZIONE CONTRATTO**

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt.272 e 273 del D.P.R. 207/2010.

Il R.U.P. inoltre:

trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista nel presente capitolato;

acquisisce tutte le segnalazioni dal direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;

commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;

promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente capitolato, ecc.

Il Direttore dell'esecuzione (in seguito denominato per brevità D.E.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

#### **ART. 12**

#### **VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

Nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la stazione appaltante può chiedere all'aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite in aumento, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale - nei limiti prescritti dall'ordinamento in tema di affidamenti diretti -dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Qualora durante l'esecuzione del servizio, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, dovesse verificare la necessità di integrare gli stessi con ulteriori prestazioni di **natura simile, accessoria o complementare**, potrà affidare gli stessi con atto formale all'Aggiudicataria.

#### **ART.13**

#### **CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs n. 163/2006.

**È fatto espresso divieto di subappalto ad altro soggetto.**

#### **ART. 14 INADEMPIENZE E PENALI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il R.U.P. - su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto - provvederà ad applicare le seguenti le penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o qualora si riscontrino vizi oppure difetti oppure non corrispondenza ai requisiti contrattuali e/o alle norme di legge

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione. L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Amministrazione. Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Rup su proposta del Direttore dell'Esecuzione.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Amministrazione.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fideiussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni su richiesta dell'Amministrazione.

#### **ART. 15 GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'offerta è corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo a base d'asta, sotto forma di cauzione o fideiussione, da costituire in uno dei modi e con i contenuti di cui all'art.75 del D.Lgs.vo 163/06.

Anteriormente alla stipula del contratto la ditta aggiudicataria deve costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, salvo aumento, secondo le modalità di cui al comma 1 e 2 dell'art.113 del D.Lgs.vo 163/2006.

Gli importi della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50% ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del D.lgs 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia è tempestivamente reintegrata nel caso in cui è venuta meno in tutto o in parte.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse o per l'eventuale stipula di un nuovo contratto salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

## **ART.16 RISOLUZIONE E RECESSO**

### Risoluzione

L'Amministrazione risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;

mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione in caso di rinnovo o proroga del contratto;

cessione del contratto;

in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;

in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

per ripetute e reiterate inadempienze (superiori al 10% dell'importo contrattuale);

l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'impresa effettui il servizio con mezzi, attrezzature e personale non dotato dei requisiti previsti dal presente appalto;
- l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore medesimo;
- l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione della quale viene data comunicazione all'Impresa

aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva di:

affidare il servizio ai concorrenti seguenti in graduatoria;

indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della servizio affidata e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

### Recesso

L'Amministrazione ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

In caso di recesso, l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data del recesso; l'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli da 135 a 140 del D.lgs.n.163/2006 come richiamati dall'art.297 del DPR n.207/2010.

## **ART. 17**

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

## **ART. 18**



## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente capitolato sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs.n. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.

I dati acquisiti dall'Aggiudicataria non potranno essere riprodotti ad uso dell'Aggiudicataria stessa né resi noti in alcuna forma o modalità. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'Aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

L'Aggiudicataria si impegna a fornire alla stazione appaltante copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi all'Aggiudicataria, questa si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt. 13, 23, 24, 17 e 20 del D. Lgs n. 196/2003.

L'Aggiudicataria si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto.

### **ART. 19 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata, con esclusione della competenza arbitrale.

### **ART. 20 NORME FINALI**

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto la ditta aggiudicataria deve eleggere domicilio legale in Macerata.

Le spese contrattuali sono a carico della ditta.

Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia.

### **ART. 21 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL REGOLAMENTO**

Il presente appalto ha per oggetto un servizio di cui all'allegato II B del D. Lgs. 12.4.2006 n.163, per cui l'aggiudicazione è disciplinata dal D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove applicabile in base all'art. 20, o dagli altri articoli del citato decreto e norme espressamente richiamate dalla lettera d'invito e dal presente capitolato d'appalto.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia con specifico riferimento alla L.R. 13.05.2003 n. 9 e relativo regolamento attuativo 22.12.2004 n. 13, al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D.Lgs.196/2003 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene alimentare, al vigente Regolamento degli Asili

Nido Comunali e la Carta dei Servizi adottata dal Comune.

**ART. 22**  
**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di aggiudicazione prescelta è quella richiamata dall'art.27 del Codice ed il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione gli elementi e sub-elementi indicati nell'Allegato al presente capitolato **TABELLA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA** e secondo le modalità ed i termini nello stesso stabiliti.

**ALLEGATO A****TABELLA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO.**

Il contratto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi e sub-elementi sottoindicati e secondo le modalità ed i termini di seguito stabiliti:

**ELEMENTO OFFERTA TECNICA 80 PUNTI**

<p>SUB-ELEMENTO 1 <b>Progetto organizzativo</b> <b>MAX 40 Punti</b></p>	<p><b>Gestione del personale (punti attribuibili: 25)</b> - ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali (CURRICULA); indicazione delle modalità e dei tempi di sostituzione e supplenza del personale; - programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.</p> <p><b>Gestione di servizi per l'infanzia (bambini da 0-3 anni) (punti attribuibili: 10)</b> con particolare riferimento alla stabilità e alla durata del rapporto contrattuale con il personale dipendente e alla disponibilità ad accogliere esperienze di borsa lavoro, stage e progetti di formazione lavoro. - numero di servizi per l'infanzia gestiti nel trienni educativi 2008/2009-2009/2010-2010/2011; - numero medio annuo di bambini iscritti complessivamente negli asili nido gestiti nel triennio 2008/2009- 2009/2010-2010/2011; - <b>esperienza di accoglienza di bambini disabili: (punti attribuibili: 5)</b> il partecipante specificherà se e quali tipi di disabilità ha trattato nel corso della propria esperienza.</p>
<p>SUB-ELEMENTO 2: <b>Progetto educativo</b> <b>Max 30 Punti</b></p>	<p><b>Parte educativa (punti attribuibili: 20)</b> - metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi); - progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle "differenze"-etnico-culturale, disabilità...-); - modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido.</p> <p><b>Rapporti relazionali (punti attribuibili: 10)</b> - servizi innovativi alle famiglie; - modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi); - raccordo con l'Amministrazione Comunale.</p>
<p>SUB-ELEMENTO 3 <b>Carta della qualità dei servizi</b> <b>MAX 10 Punti</b></p>	<p>Carta dei Servizi con i seguenti contenuti: - parametri di qualità e quantità relativi al servizio erogato; - strumenti di indagine di autocontrollo (esplicitando quali); - monitoraggio e verifica periodica dei parametri di qualità e quantità; - modalità di presentazione dei reclami.</p>

Essendo prevista la suddivisione dell' "OFFERTA TECNICA" in sub-elementi, con relativi sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi verranno riparametrati al peso previsto per l'elemento di partenza (OFFERTA TECNICA p.80), attribuendo il coefficiente pari a uno al concorrente la cui offerta tecnica ottenga il punteggio totale più alto e alle altre somme coefficienti, variabili tra uno e zero, in proporzione lineare.

## ELEMENTO OFFERTA ECONOMICA 20 PUNTI

L'operatore economico dovrà indicare il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara di €853,96 al mese/bimbo da indicare in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale più favorevole all'amministrazione, sulla base del quale verrà attribuito il punteggio.

All'offerta che avrà presentato il maggior ribasso saranno attribuiti 20 punti.

Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio ribasso singola offerta} = \frac{\text{ribasso singola offerta} \times 20}{\text{maggior ribasso offerto}}$$

**L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore derivante dalla somma del punteggio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica**